

Pieve di Soligo, 15.11.2024

Informativa n. 18

OGGETTO: Ultime novità del periodo

Riapertura dei termini per aderire al Concordato preventivo biennale - D.L. 167/2024

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14/11/2024, il decreto legge in oggetto, che riapre i termini (**la nuova scadenza è il 12/12/2024**) per aderire al Concordato (scaduto il 31/10 scorso), con le seguenti restrizioni:

- può aderire alla proroga solamente chi abbia presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31/10/2024;
- possono aderire solo i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA); restano esclusi dalla proroga, quindi, i soggetti forfettari;
- il contribuente che intende aderire alla proroga, dovrà presentare una dichiarazione integrativa (per comunicare l'adesione al Concordato), non potrà indicare un minore imponibile, un minore debito d'imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre: l'unico elemento, quindi, di novità della dichiarazione integrativa, sarà dato dalla compilazione del quadro P, che permette l'adesione al CPB.

L'ultima novità riguarda il fatto che i soggetti che aderiranno al CPB sfruttando la proroga, potranno accedere anche al regime del ravvedimento speciale (per gli anni 2018/2022) collegato al CPB.

Locazioni brevi e turistiche - Differimento del termine per l'adeguamento alle norme sul Codice Identificativo Nazionale (CIN) e agli obblighi attinenti ai requisiti di sicurezza degli impianti

In riferimento all'obbligo di dotarsi del CIN per gli immobili destinati, in particolare, alle locazioni brevi (si vedano per i dettagli le ns. informative n. 13/2024 e 14/2024), segnaliamo la pubblicazione di un avviso da parte del Ministero del Turismo, con cui viene differita all'01.01.2025¹ la data entro la quale adeguarsi alle norme sul Codice Identificativo Nazionale (CIN). Ciò significa che i proprietari di immobili adibiti a locazioni brevi o turistiche, nonché i gestori di strutture ricettive alberghiere o extralberghiere, dovranno **chiedere e ottenere il CIN entro il 01.01.2025**; dal 2.1.2025 scatteranno le sanzioni.

In particolare, si potranno verificare i seguenti casi:

- a) chi alla data del 02.11.2024, sia già in possesso del codice regionale (CIR), ha tempo fino all'1.1.2025 per dotarsi del CIN²;
- b) chi ottiene il codice regionale (CIR) dopo il 2.11.2024 avrà 30 giorni di tempo (anche andando oltre la nuova scadenza del 01/01/2025), dalla data di attribuzione del CIR per ottenere il CIN³;
- c) se invece la normativa della propria Regione/P.A. non prevede l'attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale per la propria struttura, in ogni caso a partire dal 01/01/2025 si sarà a rischio di sanzione se si esercita l'attività ricettiva senza avere il CIN e se non lo si espone all'esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati. In tal caso va presentata istanza da parte dell'interessato (tramite il portale ministeriale di cui alla nota n.2 in calce) corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante:
 - i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura;
 - per i locatori, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti individuati dall'art. 13-ter co. 7 del DL 145/2023, illustrati nel successivo paragrafo.

In particolare, si segnala che l'assegnazione da parte del Ministero del Turismo, a seguito di istanza dell'interessato, opera nei seguenti casi:

- ⇒ Regioni o Province autonome che NON hanno disciplinato procedure di attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale;
- ⇒ Regioni o Province autonome che hanno già attivato banche dati territoriali ma NON hanno attribuito il codice

¹ La scadenza precedente era il 02/11/2024

² Tramite il portale del Ministero del turismo <https://bdsr.ministeroturismo.gov.it>

³ Ad esempio, se si ottiene il CIR il 16/12/2024, si potrà ottenere il CIN entro il 15/01/2025

nel termine di conclusione del procedimento previsto dalla normativa locale;

- ⇒ Regioni o Province autonome che hanno già attivato banche dati territoriali ma hanno omesso la ricodificazione e la trasmissione dei codici e dei relativi dati al Ministero del Turismo.

Obblighi attinenti ai requisiti di sicurezza degli impianti

Sempre in tema di affitti brevi, si ricorda (si veda in proposito la ns. informativa n. 14/2024) che tutte le unità immobiliari destinate ad affitti brevi o di locazione per finalità turistiche, devono essere dotate di:

- dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
- estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

La sussistenza dei requisiti di sicurezza sopra elencati costituisce condizione per ottenere il CIN.

Sull'argomento, segnaliamo:

- la FAQ n. 4.2 del Ministero del Turismo secondo cui il termine dal quale occorre rispettare i requisiti di sicurezza coincide con quello di acquisizione e di esposizione del CIN (per i termini di richiesta del CIN si veda sopra);
- la FAQ n.4.3, in cui si specifica che sono “esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio”,
- La FAQ n.4.5 con cui si dispone che i bed and breakfast e gli affittacamere⁴ non sono soggetti all’obbligo di dotazione di estintori e rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio, in quanto il campo di applicazione dell’obbligo è limitato a “chi concede in locazione unità immobiliari con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, senza offrire servizi aggiuntivi”; questo, però, “non esclude che i B&B gli affittacamere o altre tipologie di strutture ricettive siano soggetti ad altri obblighi in materia di sicurezza”.

Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia Entrate sulla definizione di “residenza fiscale”⁵ per persone fisiche e società

L’Agenzia Entrate ha pubblicato la circolare n. 20/2024 del 04/11/2024, che illustra le novità in materia di residenza fiscale, introdotte dal Dlgs 209/2023, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, in vigore dall’esercizio 2024 (normalmente dal 01/01/2024⁶).

Società

Riportiamo nella tabella seguente, i criteri (nuovi e vecchi) per la definizione di residenza fiscale per le società; ricordiamo che si tratta (come già era in precedenza) di **tre criteri alternativi, e quindi è sufficiente soddisfarne anche uno solo per determinare la residenza fiscale della società o dell’ente nel nostro Paese**⁷.

Nuovi criteri	Vecchi criteri
Sede legale	Sede legale
Sede di direzione effettiva	Sede dell’amministrazione
Gestione ordinaria in via principale	Oggetto principale

- ⇒ Sede legale: è l’unico criterio rimasto immutato ed è un criterio oggettivo, rilevabile dalla documentazione ufficiale (es. visura camerale)
- ⇒ Sede di direzione effettiva: si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso
- ⇒ La Gestione ordinaria in via principale è un criterio che ha autonoma rilevanza e che si pone in rapporto di

⁴ I “bed e breakfast”, equiparabili all’attività di affittacamere, si differenziano dalle locazioni brevi in quanto queste ultime non prevedono servizi alberghieri a supporto, i quali presuppongono un’organizzazione complessa di mezzi e strumenti (come per esempio: il servizio di somministrazione della colazione o di pasti in generale o come la disponibilità al noleggio di auto o il servizio di guide turistiche o interpreti o altro); le locazioni brevi, invece, prevedono soltanto la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali

⁵ Per i dettagli della normativa, si veda la ns. informativa n. 3/2024

⁶ In caso, per le società, di esercizio a cavallo (es. 01/04/2023-31/03/2024), la nuova disciplina si applica a partire dal 01/04/2024

⁷ È inoltre necessario che la sussistenza del criterio si protragga per la maggior parte del periodo d’imposta

alternatività con il criterio della sede di direzione effettiva. Viene definito come “il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”. Si tratta quindi del luogo in cui si svolgono il normale funzionamento della società e gli adempimenti di ordinaria amministrazione della stessa. La specifica “in via principale”, si riferisce alla gestione nel suo complesso e serve per distinguere la sede primaria dell’attività di gestione, dalle sedi secondarie.

Persone fisiche

Riportiamo nella tabella seguente, i criteri (nuovi e vecchi) per la definizione di residenza fiscale per le persone fisiche; ricordiamo che si tratta (come già era in precedenza) di criteri alternativi, e quindi è sufficiente soddisfarne anche uno solo per determinare la residenza fiscale della società o dell’ente nel nostro Paese.

Nuovi criteri: per la maggior parte del periodo d'imposta	Vecchi criteri: per la maggior parte del periodo d'imposta
Essere iscritti nelle anagrafi della popolazione residente	Essere iscritti nelle anagrafi della popolazione residente
Avere nel territorio dello Stato il domicilio*	Avere nel territorio dello Stato il domicilio
Avere la residenza ai sensi del Codice civile	Avere la residenza ai sensi del Codice civile
Essere ivi (<i>nel territorio dello Stato</i>) presenti	

* Si segnala che, rispetto alla versione precedente⁸, la definizione di “**domicilio**” viene ora cambiata: è il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Vengono quindi ora privilegiate le relazioni personali e familiari rispetto a quelle prettamente economiche. Precisa così l’Agenzia nella circolare: *Nella nozione di “relazioni personali e familiari” si ritiene rientrano sia i rapporti tipici disciplinati dalle vigenti disposizioni normative (come ad esempio il rapporto di coniugio o il rapporto di unione civile), sia le relazioni personali connotate da un carattere di stabilità che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato (ad esempio, nel caso di coppie conviventi). Parimenti, può assumere rilievo la dimensione stabile dei rapporti sociali del contribuente nella misura in cui risulti da elementi certi, come ad esempio, l’iscrizione annuale a un circolo culturale e sportivo. ...occorre operare una verifica che tenga conto delle circostanze sopra menzionate, non tralasciando, tuttavia, di considerare anche le condotte con le quali una persona manifesti con atti concreti la volontà di mantenere un legame effettivo con il territorio italiano. (ad es. una persona che si iscrive nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (“AIRE”) e inizia a lavorare all’estero, ma mantiene a propria disposizione, a qualunque titolo, una casa in Italia, lasciandovi attive le relative utenze, nella quale continua a rientrare nei fine settimana e dove trascorre alcuni periodi di astensione dal lavoro).*

Ravvedimento speciale (collegato al concordato preventivo biennale): Provv.to n. 403886 del 04.11.2024

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per comunicare l’opzione relativa al Ravvedimento speciale⁹ per i periodi 2018/2022. Il provvedimento prevede che l’opzione sia esercitata, per ogni periodo tra il 2018 e il 2022, mediante presentazione del modello F24, entro il 31.03.2025, relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione, indicando il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento rateale, il versamento può essere effettuato in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.3.2025.

Novità del D.Lgs. di attuazione delle direttive UE 2020/285 e 2022/542: regime transfrontaliero di franchigia ai fini IVA e novità fattura semplificata

È stato approvato il 29/10/2024, in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, il D.Lgs. con il quale vengono recepite nel nostro ordinamento la direttiva 2020/285/Ue e la direttiva 2022/542/Ue. In particolare, si introduce il cosiddetto “regime transfrontaliero di franchigia ai fini IVA”, suddiviso in due Sezioni: la prima si applica in Italia da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati membri Ue e la seconda si applica in altri Paesi Ue da parte degli operatori nazionali. In base alla nuova norma, i soggetti minori (forfettari) stabiliti nel territorio dello Stato, dal 2025 potranno applicare il regime di franchigia iva, ovvero un regime di franchigia transfrontaliero che, superando le attuali differenze nazionali, consentirà alle piccole e medie imprese (Pmi) una gestione senza imposta in più Stati membri e che comporta, sia con riferimento allo Stato di stabilimento sia in riferimento ad un altro Stato Ue, l’esclusione di tutti gli adempimenti Iva¹⁰,

⁸ Il precedente riferimento alla definizione di domicilio, era l’art. 47 del C.C.: il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi

⁹ Ricordiamo che il Ravvedimento Speciale, consente di “sanare” una o più annualità fra il 2018 e il 2022, ed è riservato a chi abbia aderito al Concordato biennale preventivo.

¹⁰ In particolare, il soggetto ammesso al regime emetterà le fatture senza applicazione dell’imposta

ad eccezione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Attualmente, invece, qualora tali soggetti minori operino stabilmente nel territorio di altri Stati membri, devono pagare le imposte in tali Paesi con le regole ordinarie, senza la possibilità di applicare il regime di franchigia vigente in tali paesi.

Il soggetto passivo stabilito in Italia può chiedere di essere ammesso al regime di franchigia in uno Stato membro se:

- a) il volume d'affari annuo realizzato nell'Unione europea nell'anno civile precedente non è stato superiore a 100.000 euro;
- b) nel periodo dell'anno in corso antecedente alla comunicazione di volersi avvalere del regime, il volume d'affari annuo dell'Ue non ha superato 100.000 euro;
- c) il volume d'affari annuo realizzato nello "Stato di esenzione" non è superiore alla soglia che tale Stato prevede per l'accesso al regime (ovvero, per l'Italia, € 85.000, limite di ricavi/compensi per i forfettari).

L'Agenzia delle Entrate, successivamente alla richiesta, assegnerà al richiedente il suffisso "EX", che verrà aggiunto al numero di partita IVA.

Gli adempimenti successivi a cui dovrà adempiere il soggetto forfettario, saranno quelli di comunicare, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre:

- il valore totale delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre nel territorio dello Stato o l'eventuale assenza di operazioni;
- il valore totale, in euro, delle cessioni e prestazioni effettuate nel trimestre in ciascuno degli Stati membri, ivi compresi i Paesi Ue diversi da quelli di esenzione o l'assenza di operazioni.



Un'altra novità del D.Lgs. consiste nella possibilità, per i soggetti in regime forfettario, di emettere fatture in modalità semplificata anche per importi superiori all'attuale limite di 400,00 euro.

Patente a crediti nei cantieri – possibilità di rettificare eventuali errori presenti nella richiesta

L'Ispettorato Naz. del Lavoro, al fine di sanare eventuali errori materiali, presenti nella compilazione dell'istanza per la richiesta della patente a crediti, ha predisposto una apposita modulistica; tale modulistica non è di utilizzo generale e pertanto non è oggetto di pubblicazione sul sito web INL. La stessa è infatti trasmessa esclusivamente agli utenti che abbiano segnalato errori materiali sui quali si chiede l'intervento delle competenti strutture dell'Ispettorato.

Distacco del personale soggetto a IVA per i contratti dal 2025

Con la conversione in legge del D.L. 131/2024, viene previsto l'assoggettamento a IVA delle prestazioni di prestito o distacco di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 01/01/2025. Finora tali prestazioni non erano rilevanti ai fini iva (art. 8 c. 35 della L. 67/88).

Nuove faq pubblicate dal Ministero in tema di agevolazione 5.0

Si segnala la pubblicazione, in data 02/11/2024, di alcune nuove faq sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy al seguente indirizzo: www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0#faq

Sicurezza sul lavoro: rinviato il nuovo accordo Stato-Regioni in materia di formazione

Si informa che la Conferenza Stato-Regioni, riunitasi il 07/11 scorso, **ha rinviato** l'adozione dell'atteso accordo che doveva fissare le nuove regole sulla durata e i contenuti minimi della formazione in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui la formazione per i "datori di lavoro".

Avvio del nuovo Registro elettronico di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)

Segnaliamo, a titolo informativo, che dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli di "registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti" e dei "formulari di identificazione dei rifiuti (FIR)". I vecchi modelli non potranno più essere né vidimati, né utilizzati. Invitiamo i soggetti interessati dal nuovo Registro, a rivolgersi ai propri consulenti in materia ambientale. Si riportano qui sotto alcuni link a siti internet in cui trovare le informazioni necessarie e gli approfondimenti in materia:

www.rentri.gov.it/it

www.tb.camcom.gov.it/content/15498/creo/Ambiente/RENTRI_Registro_Elettronico_Nazionale_per_la_Tracciabilit_dei_Rifiuti

www.tb.camcom.gov.it/content/11629/Bisogni/Segue----/Bollatura_Numerazione_LibriSoc.html

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza